

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3339 del 29/06/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SALERNO PIETRO S.r.l., con sede legale in Comune di Modigliana - Via San Savino n. 52. Autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di ammendante compostato misto, sito in Comune di Cesenatico - Via Cannucceto (Località Valloni).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3494 del 29/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2018 presso la sede di Pzza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.**, con sede legale in Comune di Modigliana – Via San Savino n. 52. **Autorizzazione unica** alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di ammendante compostato misto, sito in **Comune di Cesenatico – Via Cannucceto (Località Valloni)**.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 160-59015 del 26.06.2015, e successive modifiche e integrazioni, avente validità fino al 30.11.2017, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione del impianto sito in Comune di **Cesenatico – Via Cannucceto** di titolarità della ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.**;

Vista la domanda pervenuta in data 30.05.2017, acquisita al PGFC n. 8374 del 31.05.2017, con cui la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione UNICA alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, già comprensiva di:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. nulla osta/parere su impatto acustico;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** con nota PGFC n. 8642 del 06.06.2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.;

Considerato che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *“l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”*.

Dato atto che avendo la ditta presentato la domanda entro i termini previsti dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, con DET-AMB- 2017-6070 del 15.12.2017 la validità della garanzia finanziaria prestata sull'impianto è stata estesa fino al 30.06.2020;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 11.09.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 13755 del 18.09.2017;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 15162 del 16.10.2018 con cui la ditta chiede una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

Vista la nota PGFC n. 15580 del 24.10.2018, con cui è stata concessa alla ditta una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** in data

17.11.2017 e acquisita al PGFC n. 16980 del 20.11.2017;

Acquisita in sede di Conferenza dei Servizi del 21.03.2018 la Relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti ed emissioni in atmosfera, predisposta dal Servizio Territoriale di Arpae (PGFC n. 5129 del 30.03.2018);

Dato atto che il Comune di Cesenatico in sede di Conferenza dei Servizi del 21.03.2018 ha informato che era in corso la verifica della conformità edilizia di tutti i manufatti presenti nell'area e che avrebbe provveduto a comunicarne tempestivamente gli esiti alla scrivente Agenzia;

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21.03.2018, nella quale la Conferenza ha concluso la seduta:

- esprimendo all'unanimità parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate negli allegati al presente atto, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e parere in merito all'impatto acustico, fatte salve le verifiche in itinere in merito alla compatibilità urbanistica e alla verifica della congruità di quanto rappresentato nell'istanza rispetto all'esame progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la presentazione, entro 20 giorni, di specifica documentazione in merito alla gestione rifiuti e alle emissioni in atmosfera;
- ritenendo comunque opportuno convocare una ulteriore seduta all'esito delle verifiche in itinere da parte del Comune di Cesenatico;
- concordando sul fatto che le modifiche apportate al progetto non sono da assoggettarsi a screening in quanto non si configurano come variazione di un impianto o progetto approvato comprese le variazioni delle sue caratteristiche, del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi sull'ambiente;

Vista la nota PGFC n. 5217 del 03.04.2018 con cui il verbale della seduta del 21.03.2018 è stato trasmesso alla ditta ed è stato chiesto di presentare la documentazione in esso richiesta;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** in data 26.04.2018, acquisita al PGFC n. 6546/18, a seguito degli esiti della Conferenza del 21.03.2018;

Dato atto che nella seduta della Conferenza del 27.06.2018, la rappresentante del Comune di Cesenatico ha espresso parere favorevole alla compatibilità urbanistico ed edilizia circa l'assetto dei manufatti presenti nell'area oggetto di autorizzazione, comunicando quanto segue:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 25.06.2018 è stata effettuata una ricognizione attestante la conformità urbanistico-edilizia dei manufatti presenti nell'impianto. Consegna pertanto tale delibera e l'elaborato planimetrico "Stato di fatto Riepilogo documenti autorizzazione relative ai fabbricati esistenti", allegata alla stessa, contenente l'indicazione dei manufatti autorizzati e di quelli che dovranno essere demoliti nei tempi disposti dalla stessa;
- ha espresso parere favorevole alla realizzazione della compartimentazione dell'area di ricevimento rifiuti di cui alla precedente seduta della Conferenza, ferma restando la facoltà di verificare la compatibilità del progetto all'atto della sua presentazione;

Dato atto pertanto che l'elaborato "Stato di fatto Riepilogo documenti autorizzazione relative ai fabbricati esistenti", maggio 2018, allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 25.06.2018 rappresenta la tavola di riferimento per le strutture edilizie presenti nell'area;

Dato atto altresì che la Conferenza ha evidenziato che, vista la documentazione in merito all'impatto acustico presentata, il rispetto dei limiti di legge è atteso in assenza di misure di contenimento acustico e pertanto non è previsto il rilascio di nulla-osta acustico;

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.06.2018, con cui la Conferenza ha

confermato il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 nel rispetto delle prescrizioni già impartite nella precedente seduta e di ulteriori prescrizioni riportate negli allegati e nel dispositivo del presente atto;

Acquisita in sede di Conferenza dei Servizi del 27.06.2018 la Relazione tecnica istruttoria predisposta dal Servizio Territoriale di Arpae (PGFC n. 10359 del 29.06.2018) relativa oltre che alla matrice "impatto acustico" anche alle ulteriori prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera conseguenti alla valutazione della documentazione acquisita al PGFC n. 6546 del 26.04.2018;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" e di quelle dell'endo-procedimento "Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia", acquisite agli atti dell'Unità Impianti in data 29.06.2018;

Dato atto che la ditta ha richiesto, nel procedimento di rinnovo in oggetto, di eliminare dall'elenco dei codici autorizzati i rifiuti classificati con EER 030105;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 6546 del 26.04.2018:

1. "Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi", Rev. 6, datato aprile 2018, a firma del legale rappresentante della ditta
2. Elaborato grafico denominato "Planimetria impianto" Allegato 3, datato aprile 2018, scala 1:200, a firma del dott. Ing. C. Paglionico e del legale rappresentate della ditta
3. Elaborato grafico denominato "Planimetria viabilità su stato attuale" Tav. 14, datato aprile 2018, scala 2:00, a firma del dott. Ing. C. Paglionico e del legale rappresentate della ditta
4. Elaborato grafico denominato "Planimetria Emissioni in Atmosfera" Tav. 13, datato aprile 2018, scala 1:500, a firma del dott. Ing. C. Paglionico e del legale rappresentate della ditta
5. Elaborato grafico denominato "Planimetria Rete Fognaria" Tav. 4, datato aprile 2018, scala 1:200, a firma del dott. Ing. C. Paglionico e del legale rappresentate della ditta

Documentazione acquisita al PGFC n. 16980 del 20.11.2017

6. "Relazione tecnica descrittiva dell'impianto" – Elaborato 1, datata novembre 2017, a firma del dott. Ing. C. Paglionico e del legale rappresentate della ditta
7. Documentazione impatto acustico, elaborato 6, datato 17 ottobre 2017, a firma del TCA C. Bandini
8. Valutazione dello stato delle pavimentazioni (Elaborato 17), datato novembre 2017, a firma del dott. Ing. C. Paglionico e del legale rappresentate della ditta

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto della compatibilità urbanistica espressa dal Comune di Cesenatico con il parere espresso nella seduta della Conferenza del 27.06.2018 sopra riportato;

Acquisito al PGFC n. 10018 del 22.06.2018, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 21.06.2018, la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** risulta iscritta in fase di aggiornamento per rinnovo ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (white list);

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Dato atto che con nota PGFC n. 10009 del 05.07.2016, la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ha trasmesso apposita certificazione da cui risulta che il sistema di gestione istituito dalla medesima ditta, per le attività esercitate presso l'impianto in oggetto, risulta conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 rilasciato da TÜV CERT del TÜV Thüringen e.V in data 30.05.2016, valido fino al 14.09.2018;

Evidenziato che il rinnovo in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03 pari a € **62.160,00** (comprensiva della riduzione del 40% per le ditte in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 prevista dalla Legge n. 1 del 24.01.2011) e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento alla validità e agli estremi del presente provvedimento;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e il parere sull'impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano - nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** con sede legale in Comune di Modigliana (FC) – via San Savino n. 52, all'esercizio dell'attività di **recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto** presso l'impianto sito in Comune di **Cesenatico (FC) – Via Cannucceto (Località Valloni)**, nel rispetto delle condizioni riportate negli **Allegati A, B, C e C1** al presente decreto;
- 2) **di dare atto** che il presente decreto, **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B);
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
- 3) **di approvare l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C e l'Allegato C1 al presente decreto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;**
- 4) **di precisare** che l'elaborato "*Stato di fatto Riepilogo documenti autorizzazione relative ai fabbricati esistenti*", scala 1:200, datata maggio 2018, allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 25.06.2018 rappresenta la tavola di riferimento per le strutture edilizie presenti nell'area;
- 5) **di stabilire** che **entro 3 mesi** dal rilascio del presente atto la ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica della presente autorizzazione:
 - a) il progetto di compartimentazione dell'area ricevimento, realizzata con tamponature stabili e rigide, corredata da idonea aspirazione e trattamento delle emissioni. Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal rilascio della modifica dell'autorizzazione;
 - b) valutazione della fattibilità di collegamento dei servizi igienici alla rete fognaria. Tale soluzione dovrà essere presentata unitamente alla presentazione del progetto di confinamento dell'area di ricevimento dei rifiuti di cui sopra;
 - c) planimetria che porti a congruenza la planimetria relativa alla compatibilità urbanistico-edilizia allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 25.06.2018 con quelle relative alle emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti e viabilità presentate con documentazione acquisita al PGFC n. 6546 del 26.04.2018;
- 6) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alla validità e agli estremi del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 62.160,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del*

regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

- d) nel caso di polizza assicurativa la compagnia assicuratrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 7) **di precisare** che deve essere altresì **comunicata** tempestivamente ad Arpae **ogni variazione riguardante la certificazione ambientale del sistema di gestione dell'impianto in oggetto alla norma EN ISO 14001:2004** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 8) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 9) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 10) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 11) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 12) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 13) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

14) **di fare salvi:**

- a) i diritti di terzi;
- b) quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c) quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
- d) quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- e) eventuali modifiche alle normative vigenti;

15) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

16) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Cesenatico – Località Valloni**, alle seguenti prescrizioni:

- 1) i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di recupero finalizzate alla produzione di **ammendante compostato misto**, conforme alle specifiche di cui all'Allegato 2 (tabella 2 - punto 5) del D.Lgs. 75/10 e s.m.i., sono quelli di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)	Quantitativo giornaliero autorizzato
A	020103 scarti di tessuti vegetali 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 030101 scarti di corteccia e sughero 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200201 rifiuti biodegradabili 200302 rifiuti dei mercati	R3 - R13	6.000 t 6.000 m³	20.720 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>	74 t/g <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>

- 2) i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- 3) l'impianto dovrà essere gestito nel rispetto delle procedure descritte nel *"Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi"*, Rev. 6, aprile 2018, per quanto non in contrasto con il presente atto, e conformemente al lay-out della *"Planimetria impianto"* Allegato 3, aprile 2018;
- 4) non è consentito il conferimento giornaliero all'impianto di quantitativi superiori alle 74 ton/giorno; né la sosta del mezzo parcheggiato in attesa di completare lo svuotamento;
- 5) ogni frazione di lotto, formato nel corso di 36 giorni solari e pari a 2.000 t di rifiuto, non potrà essere vagliato prima del 90° giorno dal carico in corsia di maturazione; tale limite del 90° giorno deve valere anche per la frazione di lotto inserita in corsia di maturazione al 36° giorno solare, pari all'ultimo giorno di carico effettuato per il completamento del lotto (2.000 ton di rifiuto). Tutte le frazioni di ogni lotto, costituito nei 36 giorni solari, devono avere ugualmente garantiti i 90 giorni di completa maturazione;
- 6) la segnaletica a terra realizzata con vernice ad alta visibilità, che individua i quattro vertici di ogni cumulo ed identifica le 4 corsie dedicate alla maturazione del rifiuto, deve essere mantenuta ben visibile nel corso del tempo e senza abrasioni, tramite pulizia dedicata ed eventuale ripristino della stessa;
- 7) le aste graduate posizionate sui pilastri del capannone, atte a consentire la verifica dell'altezza dei cumuli di rifiuto in fase di maturazione, dovranno essere mantenute ben visibili nel corso del tempo e senza abrasioni, tramite pulizia dedicata ed eventuale ripristino delle stesse;
- 8) il processo di maturazione del rifiuto in cumuli, previsto nel capannone di compostaggio, deve

avvenire esclusivamente all'interno delle quattro corsie dedicate, identificate dalla segnaletica realizzata con vernice ad alta visibilità, al fine di mantenere distinte le aree di transito dalle aree di trattamento del rifiuto. Tali rifiuti in cumuli, di altezza massima pari a 3,00 m, devono essere identificati da idonea segnaletica verticale, ben visibile, che riporta almeno le seguenti informazioni: il numero di cumulo, la data di formazione, i giorni di maturazione ed il lotto di appartenenza;

- 9) le corsie definite di transito e poste fra le 4 corsie adibite alla maturazione del rifiuto, dovranno essere sempre mantenute libere, anche durante le varie fasi di movimentazione e rivoltamento dei cumuli;
- 10) ogni cumulo che compone il lotto, al termine dei 90 giorni del proprio processo di maturazione, viene avviato alla vagliatura e solo successivamente si potranno effettuare i campionamenti e le analisi previste dall'allegato 2 del D.Lgs.75/2010 e s.m.i., al fine della commercializzazione;
- 11) gli eventuali lotti di compost non conformi devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni riportate nel § paragrafo 6 del Manuale di Gestione Operativo, Rev. 6, aprile 2018;
- 12) il piano di controllo e di idonea manutenzione agli impianti, alle strutture e alle pavimentazioni al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale, previsto al paragrafo 8 del Manuale di Gestione Operativo, Rev. 6, aprile 2018, dovrà essere documentato e detenuto in azienda a disposizione degli Organi di Controllo;
- 13) per tutti i rifiuti trattati nell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti norme tecniche stabilite dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. all'Allegato 1, suballegato 1, punto 16.1:
 - a) la durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni, comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata, di almeno 30 giorni, durante la quale deve essere assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante areazione forzata e/o rivoltamenti, seguita da una fase di maturazione in cumulo di almeno 60 giorni;
 - b) nella fase bioossidativa, la temperatura del cumulo deve essere mantenuta per almeno 3 giorni oltre i 55 °C, vigilando altresì che questa non raggiunga, se non per un breve periodo, temperature superiori ai 70 °C;
 - c) tutte le fasi del processo (stoccaggio delle matrici putrescibili in ingresso, bio-ossidazione, maturazione e deposito del prodotto finito) devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;
- 14) per i rifiuti individuati alla tipologia 16.1 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 05.02.98 e s.m.i., deve essere rispettato quanto previsto ai punti 16.1.1 e 16.1.2, e in particolare:
 - a) i rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali (CER 020304 e 020704) devono derivare da lavorazione con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti;
 - b) gli scarti di legno (CER 030101) non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici;
- 15) nella fase di costituzione della miscela iniziale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere utilizzati scarti di natura lignocellulosica in quantità idonea a garantire una buona struttura del materiale nonché caratteristiche chimico-fisiche favorevoli al processo;
 - b) i materiali devono essere miscelati in modo che i parametri di processo (pH, umidità, O₂ e porosità, rapporto C/N) siano idonei alla conduzione regolare del processo;
- 16) il processo di compostaggio deve essere condotto in modo tale da garantire la piena tracciabilità e il controllo di ogni lotto di ammendante compostato misto prodotto nell'impianto. In particolare dovranno essere attuate le procedure gestionali descritte nel capitolo 6 del *"Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi"*, Rev. 6, aprile 2018 e nella *"Relazione tecnica descrittiva sulle modalità*

gestionali dell'impianto di compostaggio ditta Salerno Pietro Srl – Novembre 2017, che prevedono, per ogni lotto, la compilazione di una specifica scheda (da archiviare e conservare presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo) sulla quale dovranno essere registrati i seguenti dati:

- numero del lotto e anno di produzione;
- quantità e tipologie di rifiuti e altre matrici utilizzate nella formazione del lotto;
- documentazione relativa agli eventuali accertamenti analitici effettuati sulle matrici in ingresso;
- data di inizio/fine compostaggio;
- data rivoltamenti;
- data umidificazione;
- data inizio/fine vagliatura;
- data campionamento;
- data certificato analisi;
- data inizio/fine commercializzazione;
- destinazione finale dell'ammendante compostato misto prodotto (indicazione degli acquirenti e relativi quantitativi e luogo di destinazione);

17) ogni lotto di ammendante deve essere sottoposto a campionamento ed analisi al fine di verificare la sua conformità ai requisiti previsti nell'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.. Eventuali lotti di compost non conformi dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella suddetta *“Relazione tecnica descrittiva sulle modalità gestionali dell'impianto di compostaggio ditta Salerno Pietro Srl – novembre 2017* e nel suddetto *“Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi”*, Rev. 6, aprile 2018, e precisamente:

a) i lotti di compost non conformi possono essere sottoposti a nuova lavorazione in impianto solo nel caso in cui risultino non conformi rispetto ai seguenti parametri:

- pH, umidità;
- carbonio organico, % azoto organico / azoto totale;
- acidi umici e fulvici;
- parametri microbiologici;
- salmonelle, enterobatteriacee totali, streptococchi fecali;

b) i lotti di compost non conformi per parametri differenti da quelli sopra indicati possono essere caratterizzati con riferimento ai limiti della D.G.R. n. 1996/2006 e, in caso di esito positivo, avviati a recupero presso impianti autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e delle disposizioni di cui alla D.G.R. stessa;

c) i lotti di compost non conformi per parametri differenti da quelli sopra indicati e non idonei alle attività di recupero definite nella D.G.R. 1996/2006 devono essere conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, ad impianti autorizzati al loro successivo recupero o smaltimento;

18) le schede di tracciabilità relative ai singoli lotti devono essere detenute presso l'impianto, conservate per almeno 5 anni e messe a disposizione degli Organi di Controllo.

19) considerato che il D.M. 05.02.98 e s.m.i. prescrive che il processo deve essere condotto in modo che la temperatura venga mantenuta per almeno 3 giorni oltre i 55° C, la stessa, almeno nella seconda e terza corsia di maturazione, dovrà essere monitorata attraverso un sistema di registrazione in continuo. I dati dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza;

20) conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 509/06, dovrà essere redatta ed inviata ad Arpae – SAC e Servizio Territoriale, con **frequenza annuale**, una **relazione tecnica** dettagliata che riporti l'indicazione delle quantità di rifiuti e materiali prodotti e le loro destinazioni, nonché un resoconto sull'andamento del processo e dei risultati analitici

relativi al compost ottenuto. Tale relazione dovrà essere inviata **entro il 31 maggio di ogni anno** con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

- 21) le porte di accesso alla struttura dovranno essere mantenute sempre chiuse, salvo il tempo strettamente necessario al loro utilizzo, per evitare il diffondersi all'esterno di esalazioni maleodoranti;
- 22) il sistema di allarme ottico e/o sonoro a servizio del sistema di aspirazione del capannone di compostaggio dovrà essere mantenuto costantemente in buone condizioni di funzionalità;
- 23) dovranno essere messi a disposizione del personale gli idonei DPI per emergenze (es. maschere, autorespiratori, ecc.);
- 24) il nastro trasportatore adibito allo spostamento del compost dai rototraslatori alla linea di vagliatura dovrà sempre essere mantenuto chiuso e costantemente controllato al fine di evitare malfunzionamenti che potrebbero essere potenziale causa di imbrattamenti del suolo sottostante;
- 25) deve essere assicurato il contenimento delle polveri durante l'intera durata del processo, con particolare riferimento alla fase di triturazione del materiale vegetale derivante dalle patate;
- 26) lo stoccaggio delle materie prime (detergenti, enzimi, soda caustica, ecc.) che può dar luogo a sversamenti con conseguenti inquinamenti ambientali dovrà avvenire al coperto in aree definite e dotate di adeguato bacino di contenimento oppure qualora lo stoccaggio sia all'esterno, detti materiali dovranno essere stoccati in aree definite, all'interno di adeguati bacini di contenimento provvisti di coperture (tettoie) atte ad impedire la raccolta di acque meteoriche;
- 27) la zona di stoccaggio del rifiuto da sottoporre a campionamento e analisi merceologica prevista nel capannone di bioossidazione dovrà essere ben individuata con adeguata cartellonistica durante lo svolgimento dell'attività;
- 28) la commercializzazione del fertilizzante prodotto nell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 75/10 e s.m.i. e dal Regolamento (CE) n. 2003/2003;
- 29) la ditta dovrà mantenere in perfetta efficienza il sistema di ricircolo del percolato. Qualora la quantità di percolato sia eccedente rispetto alle reali esigenze di umidificazione dei cumuli in fase di maturazione, lo stesso dovrà essere smaltito come rifiuto presso impianti autorizzati;
- 30) **è vietato** lo stoccaggio nei piazzali esterni di rifiuti e materie prime che, a seguito di eventi atmosferici, possono andare a modificare la natura delle acque meteoriche. E' vietato altresì effettuare qualsiasi tipo di lavorazione e di lavaggio nei piazzali esterni;
- 31) le attrezzature e i mezzi utilizzati nell'attività di compostaggio possono essere parcheggiati nei piazzali esterni solo ed esclusivamente nelle aree provviste di trattamento delle acque di prima pioggia;
- 32) durante eventi meteorici quali pioggia e/o neve, alla fine di ogni turno lavorativo e nelle giornate prefestive e festive la copertura prevista sulla tramoggia, del tipo tunnel estensibile, deve essere mantenuta aperta (massima estensione);
- 33) al di fuori dei normali orari di apertura dell'impianto i cancelli devono essere chiusi al fine di impedire l'accesso all'impianto stesso;
- 34) all'interno del capannone di compostaggio le aree dedicate alla maturazione del rifiuto in cumuli dovranno essere identificate con segnaletica a terra realizzata con vernice ad alta visibilità che individui i quattro vertici di ogni cumulo, al fine di mantenere distinte le aree di transito dalle aree trattamento del rifiuto;

- 35) all'interno del capannone di compostaggio dovranno essere installate e mantenute idonee aste graduate atte a consentire la verifica dell'altezza dei cumuli di rifiuto in fase di maturazione;
- 36) il processo di maturazione del rifiuto all'interno del capannone di compostaggio dovrà avvenire sulle quattro aree dedicate e identificate da idonea segnaletica, in cumuli di altezza massima di 3,00 m;
- 37) la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
- 38) deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
- 39) alla **cessazione dell'attività**, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di ripristino ambientale ed eventuale messa in sicurezza, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dell'eventuale stato di contaminazione del sito. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016;

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica rilasciata con Decreto del Presidente n. 160 del 26/06/15 prot. n. 59015/15, relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto sito in Comune di Cesenatico (FC), Via Cannucceto loc. Valloni. Tale autorizzazione unica ricomprendeva e sostituiva anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (Allegato B).

Con l'istanza di rinnovo in oggetto la Ditta SALERNO PIETRO srl chiede di ricomprendere ancora nell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006 anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21/03/2018, relativamente alle emissioni in atmosfera, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta in cui si evidenzia quanto di seguito riportato:

- *“...con istanza del luglio 2017, volta a ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208, con Relazione Tecnica Rev 1 di maggio 2017, a seguito di richiesta integrazioni, la Ditta ha chiarito che gli impianti sono stati realizzati, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera E1 ed E2 in modo difforme da quanto autorizzato. In particolare dei 7 ventilatori a servizio del capannone di compostaggio, 4 sono collettati ad uno scrubber da 32.000 mc/h. (anziché 76.500 mc/h). I ventilatori in questione sono normalmente mantenuti spenti e la portata viene aspirata da un unico ventilatore installato nei pressi dello scrubber. Lo scrubber è poi collegato ai biofiltri E1 ed E2. I 3 ventilatori lato monte (quelli cioè posizionati immediatamente sopra ai biofiltri E1 ed E2) confluiscono l'aria aspirata direttamente ai biofiltri: due ad E1 e uno ad E2. Ogni ventilatore ha portata pari a 10.800 mc/h”; ...*
- *“Con la stessa relazione la Ditta dichiara di voler installare un nuovo scrubber a servizio del Biofiltro E2 dalla caratteristiche analoghe a quello già asservito a E1 e di modificare le tubazioni in modo che i flussi di aria dello scrubber 1 siano convogliati solo al Biofiltro E1”; ... la Ditta dichiara “Con questa soluzione progettuale la portata aspirata e trattata da scrubber e biofiltro sarà pari a 64.000 mc/h garantendo quindi 2 ricambi/ora” e pertanto inferiore di 12.500 mc/h alla portata attualmente autorizzata (76.500 Nmc/h); ... non si fa menzione delle aspirazioni V5-V6-V7 ma si presume che le stesse siano smantellate, nè si fa menzione della tipologia di interventi che sono necessari per il filtro E1 con particolare riferimento all'allestimento del fondo e alla distribuzione dell'aria all'interno del letto filtrante”; ...*
- *“... relativamente alle emissioni diffuse sono individuati come punti critici dell'attività i ricambi d'aria valutati particolarmente insufficienti per il capannone stoccaggio/maturazione (2 contro 3-4 indicati dalle BAT), l'assenza in corrispondenza delle aperture delle aree stoccaggio di sistemi automatici di chiusura – apertura delle porte e/o la presenza di serrande d'aria nonché la presenza di un'area di carico-scarico all'aperto con la movimentazione del rifiuto all'aperto tramite coclea. In relazione a tale ultima criticità si sono*

richieste integrazioni, ovvero un progetto di fattibilità dell'area di ricevimento del materiale, e la Ditta ha inoltrato una valutazione preliminare circa la possibilità di coprire la zona di ricevimento del materiale con una copertura avente dimensioni 18 x 18 m e altezza pari a 7 m (in modo da permettere lo scarico del materiale). Le arie esauste verrebbero poi deodorizzate, senza però spiegarne le modalità. La documentazione presentata non ha mostrato quindi tutti gli elementi propri del progetto di fattibilità.” ...

- “... alla situazione impiantistica come descritta, si aggiungono carenze nella gestione dell'impianto che hanno determinato l'accertamento a fine 2016 del superamento del parametro UO sul biofiltro E1 nonché il riscontro di una distribuzione non uniforme del flusso d'aria sul biofiltro E2.” ...
- “... per l'impianto è richiesta una capacità di conferimento pari a 74 t/giorno, peraltro di poco inferiore alla soglia per l'assoggettabilità alla disciplina di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i, e che, pertanto, si tratta di un impianto dalla potenzialità considerevole e dagli impatti significativi, con particolare riferimento alle emissioni odorigene; ...
- “... le carenze strutturali e gestionali accertate non rendono possibile in prima analisi né il rinnovo dello stato attuale, realizzato in difformità allo stato autorizzato, né il rinnovo per un periodo di 10 anni dello stato attuale con la realizzazione della sola modifica al sistema aspirante, in assenza di un più significativo allineamento alle BAT di settore;
- “... i 2 ricambi ora assicurati per l'aria ambiente dei due edifici, non rispondono a quanto precedentemente autorizzato nonché a quanto previsto dalle BAT, da applicarsi a questo tipo di impianto;
- “... in virtù delle problematiche legate alla diffusione degli odori emerse negli ultimi anni di gestione dell'impianto, ed in virtù del fatto che la quantità di rifiuti trattata è prossima alla soglia AIA, si rende necessaria, per l'accettazione di un numero di ricambi orari pari a 2, l'approvazione di altri interventi volti alla diminuzione della diffusione degli odori nelle altre parti di impianto critiche, ovvero nella fase di accettazione del rifiuto. A tal proposito, lo studio di fattibilità presentato pur non rispondendo a quanto richiesto, può rappresentare l'intervento necessario a quanto richiesto, fatta salva la necessità di definire modalità gestionali diverse da attuare nel tempo necessario alla sua realizzazione, che dovrà avvenire entro un tempo congruo stabilito da parte dell'autorità competente.”...
- “Visti inoltre:
 - l'art 271, comma 5 secondo cui l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si basa anche sulle migliori tecniche disponibili;
 - il DM 29/01/2007 e per quanto concerne le emissioni in atmosfera in particolare il § D3.1 che fornisce i requisiti, secondo le BAT, delle fasi di conferimento/ricezione e stoccaggio come sotto si riportano e tenendo conto che gli stessi assumono maggior peso in situazioni ove la fermentazione avviene in cumuli con rivoltamento con pale meccaniche dei cumuli statici e non mediante altre tecniche che assicurano un più efficace controllo dei reazioni di degradazione (es: cumuli statici aereati , bioreattori etc.);
 - l'art 272-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i secondo cui le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo.”

ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

1) “nel merito dell'emissione E1

fermo restando quanto di seguito indicato al punto 3 si valuta positivamente la modifica proposta alle condizioni descritte nella relazione tecnica, con i sistemi di convogliamento indicati in planimetria.

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere fornita informazione circa gli interventi di sezionamento/dismissione dei 7 ventilatori e condotte asserventi presenti, la scheda dello scrubber installata di cui alla DGR 1497/2011, nonché la scheda tecnica del fornitore

e del sistema di estrazione (ventilatore) asservito all'emissione E1. Dovranno essere fornite informazioni nel merito delle modalità di stoccaggio della soluzione esausta in uso nello scrubber, del tipo di fluido abbattente, della frequenza di sostituzione di detta soluzione, della presenza di sistemi di regolazione del PH, etc...

Relativamente alle prescrizioni circa la frequenza dei monitoraggi, e delle modalità di conduzione si rimanda alle prescrizioni già previste nel vigente atto di autorizzazione oltre alle seguenti:

- contestualmente ai monitoraggi da eseguirsi con frequenza almeno annuale per la determinazione delle U.O. dovranno essere eseguiti monitoraggi a monte e valle dello scrubber al fine di determinare la concentrazione in ingresso e in uscita di H₂S e NH₃;

2) nel merito dell'emissione E2

Fermo restando quanto di seguito indicato al punto 3 si valuta positivamente la modifica proposta alle condizioni descritte nella relazione tecnica, con i sistemi di convogliamento indicati in planimetria; il sistema di trattamento dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal rilascio dell'autorizzazione o di altra data da definirsi in ambito della Conferenza dei Servizi.

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere fornite: descrizione e disegni in sezione delle modifiche che verranno apportate al Filtro E2 in modo da assicurare una omogenea distribuzione del flusso immesso ed una ascensione verso l'alto del letto in modo omogeneo, la scheda dello scrubber installata di cui alla DGR 1497/2011, nonché la scheda tecnica del fornitore e del sistema di estrazione (ventilatore) asservito all'emissione E2 e la descrizione delle modalità di realizzazione del sistema di captazione all'interno del capannone. Dovranno essere fornite informazioni nel merito delle modalità di stoccaggio della soluzione esausta in uso nello scrubber, del tipo di fluido abbattente, della frequenza di sostituzione di detta soluzione, della presenza di sistemi di regolazione del PH etc...

Relativamente alle prescrizioni circa la frequenza dei monitoraggi, e delle modalità di conduzione si rimanda alle prescrizioni già previste nel vigente atto di autorizzazione oltre alle seguenti:

- contestualmente ai monitoraggi da eseguirsi con frequenza almeno annuale per la determinazione delle U.O. dovranno essere eseguiti monitoraggi a monte e valle dello scrubber al fine di determinare la concentrazione in ingresso e in uscita di H₂S e NH₃.

3) nel merito dei ricambi di aria del locale compostaggio e delle misure di contenimento delle emissioni odorigene

Qualora, successivamente alla realizzazione dell'adeguamento dell'emissione E2 di cui al precedente punto 2) e della compartimentazione dell'area ricevimento rifiuti di cui al successivo punto 4), si verificano problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale impianto o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe la ditta dovrà presentare entro 3 mesi dalla specifica richiesta dell'autorità competente un progetto di adeguamento dell'impianto che assicuri i 3-4 ricambi orari previsti dalle BAT di settore, nonché eventuali ulteriori misure di contenimento quali l'impiego combinato di porte ad azione rapida ed automatica, l'installazione di serrande d'aria. Tale progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall'approvazione dell'autorità competente.

4) nel merito della fase di scarico del rifiuto dagli automezzi e caricamento in tramoggia/coclea

l'area di ricevimento rifiuti dovrà essere adeguatamente compartimentata entro data da stabilirsi in sede di Conferenza e/o dalla SAC (anche in relazione al contratto d'affitto che il Comune intende rinnovare), previa approvazione del progetto definitivo da parte dell'autorità competente. Il progetto dovrà essere presentato entro data anch'essa da

definirsi in sede di Conferenza e dovrà prevedere l'aspirazione dell'aria dei volumi confinati al fine di assicurare un ricambio di almeno 2 ricambi/ora da convogliare verso un sistema di trattamento dell'aria stessa.

Nel periodo transitorio nell'area di ricevimento dovranno essere osservate le prescrizioni già previste nel vigente atto, Allegato B, comma D. al punto 1.

La Conferenza condivide le considerazioni di Arpae, e decide che entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica dell'autorizzazione stessa, il progetto di compartimentazione dell'area ricevimento, realizzata con tamponature stabili e rigide, corredata da idonea aspirazione e trattamento delle emissioni. Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dal rilascio della modifica dell'autorizzazione”.

La Conferenza di Servizi nella stessa seduta del 21/03/2018 ha complessivamente espresso “*parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e parere in merito all'impatto acustico, fatte salve le verifiche in itinere in merito alla compatibilità urbanistica e alla verifica della congruità di quanto rappresentato nell'istanza rispetto all'esame progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la presentazione, entro 20 giorni, della documentazione sopra richiesta e di seguito riassunta:*

- manuale operativo modificato nel rispetto delle prescrizioni 1 e 2 della parte rifiuti;*
- documentazione necessaria in merito alle emissioni E1 ed E2;*
- planimetrie aggiornate dell'impianto recanti tutti i manufatti presenti nell'area;*
- comunicazione in merito all'ottemperanza alla prescrizione n. 23 dell'allegato A dell'autorizzazione vigente;*
- eventuali modifiche necessarie a seguito della verifica di congruenza tra esame progetto e documentazione rifiuti richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*

In considerazione di quanto sopra la Conferenza ritiene opportuno convocare la seduta conclusiva all'esito delle verifiche in itinere”.

Nella successiva seduta della Conferenza di Servizi del 27/06/2018, relativamente alle emissioni in atmosfera, è stata effettuata la seguente valutazione: “*La rappresentante del Servizio Territoriale, unitamente al rappresentante dell'Unità Emissioni in Atmosfera, ritengono che la documentazione pervenuta sulle emissioni in atmosfera sia valutata positivamente con prescrizioni che vengono anticipate verbalmente ai rappresentanti della ditta in Conferenza e che verranno formalizzate mediante apposita nota”.*

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/06/2018 ha concluso la seduta “*confermando il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 nel rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale della precedente seduta, di quelle sopra riportate e di quelle ulteriori che verranno formalizzate dal Servizio Territoriale mediante apposita nota”.*

Con nota prot. PGFC/2018/10359 del 29/06/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha formalizzato le ulteriori prescrizioni concordate nella seduta della Conferenza di Servizi del 27/06/18, di seguito riportate: “*Viste le integrazioni prodotte se rileva quanto segue:*

- la documentazione riferita agli scrubber asserviti ad E1 e ad E2 è esaustiva;*
- in ordine all'affermazione di non dismissione dei 7 ventilatori, a servizio del capannone di compostaggio/maturazione ed indicati con le sigle da V1 a V7, si propone di inserire nell'autorizzazione la seguente prescrizione:*
 - l'attivazione dei 7 ventilatori (da V1 a V7) è ammessa esclusivamente in condizioni di emergenza, previa comunicazione da inviarsi ad Arpae. I ventilatori V5, V6 e V7 posti sul lato del capannone adiacente ai biofiltri dovranno essere sigillati a cura di Arpae e la rimozione dei sigilli potrà avvenire unicamente a seguito della comunicazione citata;*
- la documentazione prodotta in ordine al fluido abbattente usato negli scrubber è*

esaustiva; si propone di inserire la prescrizione secondo cui il Gestore deve provvedere alla completa sostituzione del fluido abbattente usato negli scrubber con una frequenza non superiore a mesi sei.

Si riconferma la proposta di prescrizioni di cui alle conclusioni del parere reso in data 23/2/2018 in ordine al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha confermato che, come indicato nella autorizzazione precedente, l'emissione del generatore di energia elettrica di emergenza (80 kW, a gasolio) non è sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). A seguito della modifica intervenuta con il D.lgs. 183 del 15/11/2017, a tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 21/03/18 e 27/06/2018, della successiva nota integrativa della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/05/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/8374 del 31/05/2017, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA DI EMERGENZA (80 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto, svolta negli impianti così come configurati **sia nello STATO DI FATTO che nello STATO DI PROGETTO**, come riportati nella Tavola 13 "Planimetria emissioni in atmosfera" presentata con le integrazioni PGFC/2018/6546 del 26/04/18, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) la ditta dovrà limitare la permanenza del rifiuto all'interno della tramoggia (zona di conferimento e scarico dei rifiuti posta all'esterno del capannone, protetta dalle intemperie da una tensostruttura aperta sui lati) per il tempo strettamente necessario al suo scarico e al suo trasferimento all'interno del capannone;
 - b) al fine di ridurre/abbattere le emissioni odorigene che si sviluppano durante le operazioni di conferimento del rifiuto nella tramoggia di carico esterna, la ditta dovrà nebulizzare nell'area idonee soluzioni a base di enzimi.
2. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto, svolta negli impianti così come configurati nello **STATO DI FATTO**, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE

Impianto di abbattimento: scrubber (in condivisione con Emissione N. 2) + biofiltro

Portata massima	37.600	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

EMISSIONE N. 2 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE

Impianto di abbattimento: scrubber (in condivisione con Emissione N. 1) + biofiltro

Portata massima	26.800	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

EMISSIONE N. 3 – CAPANNONE DI VAGLIATURA E DEPOSITO

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	31.400	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

3. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto, svolta negli

impianti così come configurati nello **STATO DI PROGETTO**, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

EMISSIONE N. 2 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

EMISSIONE N. 3 - CAPANNONE DI VAGLIATURA E DEPOSITO

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	31.400	Nmc/h
Altezza minima	1,8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /Nm ³
--	-----	----------------------------------

- a) La Ditta deve provvedere alla **messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. 1 e N. 2 nello STATO DI PROGETTO entro 9 mesi** dalla data di rilascio del presente provvedimento.
- b) La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesenatico, all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e N. 2 nello STATO DI PROGETTO con un anticipo di almeno 15 giorni**.
- c) Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- d) Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e N. 2 nello STATO DI PROGETTO** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.

- e) I gas in ingresso ai biofiltri di cui alle **emissioni N.1, N.2 e N.3** dovranno avere valori di umidità prossimi al 100%.
- f) L'attivazione dei 7 ventilatori a servizio del capannone di compostaggio/maturazione, indicati nella planimetria di riferimento con le sigle da V1 a V7, è ammessa esclusivamente in condizioni di emergenza, previa comunicazione da inviarsi ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), nella quale devono essere indicate le motivazioni dell'emergenza. I ventilatori V5, V6 e V7 posti sul lato del capannone adiacente ai biofiltri dovranno essere sigillati a cura di Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e la rimozione dei sigilli potrà avvenire unicamente a seguito della comunicazione di cui sopra.

4. Prescrizioni comuni allo STATO DI FATTO e allo STATO DI PROGETTO di cui ai precedenti punti 2. e 3.:

- a) I biofiltri dovranno mantenere le seguenti caratteristiche:

Portata specifica	100 - 500 m ³ /m ² * h	
Altezza del letto	1,5 m per E1 e E2	1,8 m per E3
Umidità del letto	60 -70 %	
Temperatura di esercizio	< 40 °C	< 313 °K
Acidità (pH) del letto	6 – 8,5	
Perdite di carico	10 - 1000 mmH ₂ O	0,1 - 10 kPa

- b) Il valore di portata specifica sopra indicato per le **emissioni N. 1 e N. 2** dovrà essere sempre rispettato, anche nel caso di utilizzo di un unico biofiltro per trattare l'aria estratta dal processo di compostaggio/maturazione.
- c) Dovrà essere eseguita regolare manutenzione dei biofiltri attraverso un controllo di tutti i parametri di funzionamento come di seguito indicato:
- Portata specifica (mediante controllo dei ventilatori): settimanale.
 - Mantenimento altezza strato filtrante (altezza, consistenza): semestrale.
 - Umidità dello strato filtrante: settimanale.
 - Temperatura dello strato filtrante: settimanale.
 - pH: settimanale.
 - Ripristino/sostituzione periodica strato filtrante: Triennale/al bisogno.
- d) Tutte le operazioni di manutenzione di cui al precedente punto dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 4 lettera k)**.
- e) In caso di fermo degli impianti di abbattimento, dovuto a manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere data preventiva comunicazione all'autorità competente ed Arpa in merito alla durata dell'intervento e del conseguente fermo impianto, come pure delle misure messe in atto per minimizzare la durata degli interventi e gli impatti. Nel caso di fermo per emergenza la comunicazione dovrà essere inviata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata. Resta inteso che gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere attuati immediatamente.
- f) Il Gestore deve provvedere alla completa sostituzione del fluido abbattente usato negli scrubber di cui alle emissioni N.1, N.2 e N.3 con una frequenza non superiore a mesi sei. Tali operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui

al successivo **punto 4 lettera k)**.

- g) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati ai precedenti punti 2. e 3., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- h) Per il controllo del rispetto del limite di emissione indicato per le emissioni N. 1, N. 2 e N. 3, i metodi di riferimento sono gli U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:
EN 13725:2003 e UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odore
I campioni eseguiti su ogni biofiltro dovranno essere prelevati su sezioni massime di 100 mq e mediati tra loro.
- i) I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni N. 1, N. 2 e N. 3** devono avere una periodicità almeno **annuale**, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- j) Per le **emissioni N. 1 e N. 2**, contestualmente ai monitoraggi che devono essere effettuati per la determinazione delle U.O. (sia di messa a regime che periodici annuali), dovranno essere eseguiti monitoraggi a monte e valle dello scrubber al fine di determinare la concentrazione in ingresso e in uscita di H₂S e NH₃.
- k) Dovrà essere predisposto un “Registro dei monitoraggi” conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 – Allegato VI – parte V del D.Lgs 152/06, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
I. dovranno essere annotati i dati relativi ai monitoraggi eseguiti (sia di messa a regime che periodici successivi). In alternativa all'annotazione è ammesso allegare e pinzare i referti dei prelievi analitici. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
II. dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente lettera d);
III. dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente lettera f);
- l) **Entro 3 mesi** dalla data di rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica dell'autorizzazione, **il progetto di compartimentazione dell'area ricevimento dei rifiuti**, realizzata con tamponature stabili e rigide, corredata da idonea aspirazione dell'aria dei volumi confinati al fine di assicurare un ricambio di almeno 2 ricambi/ore da convogliare verso un sistema di trattamento dell'aria. **Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi** dal rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione.
- m) Qualora, successivamente alla realizzazione dello STATO DI PROGETTO di cui al precedente punto 3. e della compartimentazione dell'area ricevimento rifiuti di cui al precedente punto 4. lettera l), si verifichino problematiche legate alla diffusione di odori,

ovvero tale impianto o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica dell'autorizzazione, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto che assicuri i 3-4 ricambi orari previsti dalle BAT di settore, nonché eventuali ulteriori misure di contenimento quali l'impiego combinato di porte ad azione rapida ed automatica, l'installazione di serrande d'aria. Tale progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione del progetto.

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E PIANO DI GESTIONE

(Art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l' applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di prima pioggia con Decreto n. 160 Prot. Gen. n. 59015/2015 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena, relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Cesenatico (FC), Via Cannucceto;
- Con la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione unica sopra citata, precisando che, per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia, non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato;
- Lo scarico finale è costituito dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale adibito allo scarico/carico dei rifiuti in tramoggia avente una superficie pari a mq 540,00 circa e dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale di ingresso adibito alla movimentazione compost prodotto finito avente una superficie complessiva pari a mq 1.250,00 circa;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito agli atti della Provincia di Forlì-Cesena parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 22/10/2012 al Prot. Prov.le n. 101131;
- Lo scarico finale delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/06/2018, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/05/2012 al Prot. Prov.le n. 48166;
2. Relazione di calcolo ed elaborato grafico relativo ai sistemi di trattamento installati acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 31/08/2012 al Prot. Prov.le n. 84338;
3. Relazione tecnica piano di gestione acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 10/10/2012 al Prot. Prov.le n. 96119;
4. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/05/2017, acquisita al Protocollo di Arpae PGFC/2017/8374 e successive integrazioni;
5. Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 26/04/2018 al Prot. PGFC/2018/6546 (allegato C1 al presente atto);

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Cannucceto – Cesenatico (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di compostaggio rifiuti
Classificazione dello scarico	confluenza delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale adibito allo scarico/carico dei rifiuti in tramoggia avente una superficie pari a mq 540,00 circa e dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale di ingresso adibito alla movimentazione compost prodotto finito avente una superficie complessiva pari a mq 1.250,00 circa
Sistemi di trattamento	Vasca di prima pioggia (VP2) avente un volume utile pari a mc 21,95 di cui vano acque di prima pioggia mc 18,00 e vano fanghi pari a mc 3,95; Vasca di prima pioggia (VP3) avente un volume utile pari a mc 3,00 di cui vano acque di prima pioggia mc 2,70 e vano fanghi mc 0,30; Sedimentatore da mc 13,25; Disoleatore da mc 8,00
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di prelievo campioni posto subito a valle dell'impianto disoleatore
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico

PRESCRIZIONI:

1. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per i seguenti parametri: Solidi Sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie**

(pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);

3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di prima pioggia e dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
6. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc..) così come indicato dalla normativa tecnica UNI EN 858-2 par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
7. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
13. Copia della planimetria del piazzale e rete fognaria, oggetto del presente atto, dovrà essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
14. La ditta dovrà altresì attenersi scrupolosamente alle modalità gestionali individuate nel Piano di Gestione presentato alla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/10/2012 Prot. Prov. n. 96119 al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche che dilavano le superfici individuate nel piano stesso;
15. Il piazzale a ridosso dell'ingresso del capannone di stoccaggio materiali e la zona di carico tramoggia, deve essere pulito al termine della giornata in cui avvengono le operazioni di carico e scarico, e comunque ogni qual volta si evidenzia la presenza di materiale imbrattante nel piazzale; tali pulizie possono essere effettuate sia manualmente o con spazzatrici meccaniche; i materiali raccolti dovranno essere immessi all'interno dei capannoni entrata rifiuti da compostare;
16. I piazzali dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche dello stato di pulizia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.